

Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

N. R.G. 3279/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Amedeo Santosuosso
dr. Raimondo Mesiano
dr. Alberto Vigorelli

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 3279/2011 promossa in grado d'appello
DA

APPELLANTE

CONTRO

, con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE
FILIPPO MARIA e dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN VIA
CORREGGIO, 43 20149 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149
MILANO presso il difensore avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA

APPELLATO

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
sulle conclusioni di cui ai fogli di seguito allegati:

pagina 1 di 7

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353f



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

CORTE D'APPELLO DI MILANO

(Sez. Ia Civile - Cons. Istr. Dott. Alberto Massimo Vigorelli)

Nel giudizio di appello rubricato al n. 3279/2011 R.G.A., promosso dal Sig. _____ con
gli Avv.ti _____
- appellante
contro

il _____ con gli Avv.ti Giuseppe F.M. La
Scala ed Antonio Christian Pellegrino Faggella - appellato

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL

il _____ come in atti rappresentato e difeso, nel
riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito, richiamate comunque tutte le difese ed eccezioni di primo
grado, senza rinuncia alcuna, insiste affinché l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia
accogliere le seguenti conclusioni

a. nel merito: respingere l'appello proposto da parte del Sig. _____ avverso la sentenza n.
9587/2011 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI civile, pubblicata in data 14 luglio 2011 e
notificata in data 2 settembre 2011, confermando, sui capi impugnati, la sentenza appellata;

b. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese e
dei motivi di gravame si ripongono qui di seguito le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo
grado:

- in via principale: respingere tutte le domande (sia principali che riconvenzionali) formulate dall'attore
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle
avverse pretese:

(i) rideterminare e quantificare il danno risarcibile alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla
scrivente difesa ed in particolare al netto del controvalore residuo dei titoli, ovvero, alternativamente
condannare il Sig. _____ alla restituzione dei titoli all'intermediario;

(ii) accertare, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attore nelle diverse misure che emergeranno in
corso di causa;

- in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse
pretese, condannare, nel caso di risoluzione del contratto di negoziazione titoli, il Sig. _____ a
restituire tutte le plusvalenze realizzate nelle operazioni finanziarie poste in essere con
l'intermediazione del _____

- in via istruttoria: respinte e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte attrice,
ammettere una CTU volta ad accertare:

il controvalore attuale residuo dei titoli;

il controvalore che a detti titoli sarebbe stato riconosciuto in caso di adesione alla nota "OPS" promossa
presso il pubblico dei sottoscrittori;

l'ammontare dell'eventuale beneficio fiscale che il cliente ha percepito, a seguito delle perdite de
quibus, in termini di abbattimento del capitale gain registrato sulle plusvalenze degli altri investimenti;

le plusvalenze realizzate dal Sig. _____ nel corso del rapporto contrattuale da questi ultimi trattenuto
con il _____ e di cui l'odierno attore chiede che venga accertata l'invalidità e/o la
risoluzione.

pagina 2 di 7

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353f



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

- Sempre in via istruttoria, ammettere ed assumere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che in occasione del conferimento degli ordini del 8 marzo 2000 e 5 ottobre 2000 - doc. 3 e 7 che si rammostrano - sono stati rappresentati in dettaglio al cliente la natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni di acquisto";
2. "Vero che in occasione del conferimento dell'ordine dell' 8 marzo 2000 — doc. 3 che si rammostra — stata espressamente rappresentata l'inadeguatezza dell'operazione e il cliente ha accettato, con propria sottoscrizione, la volontà di procedere all'acquisto?";
3. "Vero che le obbligazioni Argentina risultavano, dalle informazioni in suo possesso ed in Filiale, al momento del conferimento del rispettivo ordine di acquisto, titoli con adeguata qualità e affidabilità?"

Si indica come teste: il Sig. _____ presso la _____ di _____ del _____

c. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con osservanza.

FOGLIO DI CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

Ogni avversa istanza, eccezione o deduzione disattesa e in totale riforma della impugnata sentenza:

nel merito:

1) Dichiararsi in relazione a tutte le contestazioni, eccezioni ed osservazioni svolte in causa dall'attore, attuale appellante, risolto, per fatto e colpa dell'istituto appellato _____ e del suo dipendente responsabile, il contratto di negoziazione con riferimento alle operazioni di investimento nei titoli in titoli "Argentina 07 10,25% Eur" effettuata l' 8.3.2000 e "Argentina 04 9,25% Eur" effettuata il 5.10.2000 e, per l'effetto, condannarsi l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione, mediante pagamento, della somma di € 77.841,60 o di quella maggiore o minore che risulterà, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal di delle singole operazioni sino al saldo.

In ogni caso e per le medesime causali, ivi compresa la responsabilità dell'istituto convenuto ex artt. 1228 e 2049 c.c. per fatto del dipendente, nonché per ogni altro titolo dedotto o derivante dalle contestazioni svolte in causa, condannarsi il _____ in persona del legale rappresentante, al risarcimento della somma investita nelle suddette operazioni e pari a € 77.841,60 o alla somma maggiore o minore che risulterà, oltre al danno da mancata rendita, quantomeno pari alle cedole rimosse, con gli interessi legali dal di dei singoli investimenti e sui rispettivi importi e rivalutazione monetaria.

In via riconvenzionale (riconventio riconventionis):

In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, condannarsi la stessa, in quanto responsabile della risoluzione del contratto, al risarcimento del danno da mancata rendita subito dall'attore in relazione agli investimenti effettuati in corso di rapporto e ciò mediante pagamento della stessa somma che dovesse essere riconosciuta alla convenuta, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. In ogni caso:

pagina 3 di 7

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353f



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

Con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e condanna della banca appellata alla restituzione delle somme pagate quali spese di soccombenza del 1° grado di giudizio

In istruttoria:

Disporsi CTU per verificare il significato del rating "BI" che assisteva i titoli per cui è causa all'epoca dell'acquisto.

pagina 4 di 7

Firmato Da SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353f



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in grado di appello regolarmente notificato, ha evocato in giudizio il _____ interponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9587/2011, pubblicata il 14/07/2014, con la quale il primo giudice:

- 1) rigettava le domande della parte attorea;
- 2) condannava _____ al pagamento, in favore del _____ delle spese processuali.

_____ nel giudizio di primo grado, aveva chiesto la risoluzione del contratto di negoziazione di titoli stipulato col _____ con riferimento a due operazioni d'acquisto di bonds argentini datate rispettivamente marzo e ottobre 2000, un anno prima del default che avrebbe colpito lo Stato sudamericano, alla fine del 2001. Il sig. _____ aveva poi lamentato la violazione dell'obbligo dell'istituto di astenersi da operazioni inadeguate al suo profilo d'investitore; dell'obbligo di astenersi dal compiere operazioni in conflitto d'interesse; infine, avrebbe rilevato la mancanza di diligenza da parte del _____ sotto il profilo dell'obbligo informativo previsto dall'art. 28 del Regolamento Consob. Conseguentemente l'attore aveva domandato la restituzione della somma di € 77.841,60, investita nelle due operazioni, nonché il risarcimento dei danni sofferti, invocando la responsabilità del _____ ex artt. 1228 e 2049 c.c., per fatto del dipendente, per le informazioni contraddittorie e fuorvianti date al _____ da un funzionario dell'istituto.

Il _____, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'assolvimento degli obblighi posti in suo capo. L'istituto aveva allegato di aver verificato l'adeguatezza delle due operazioni di cui è causa al profilo del cliente, sulla base del paniere di titoli già nel portafoglio dello stesso, nonché considerando frequenza e dimensioni degli investimenti; aveva aggiunto di non versare in conflitto d'interessi, avendo per giunta documentato al cliente che gli acquisti in contropartita diretta fossero successivi all'acquisto dei titoli da Caboto e IML; infine, aveva sostenuto di avere tenuto una condotta pienamente diligente, essendo stato consegnato al cliente il documento relativo ai profili di rischio dei titoli.

_____ ha censurato la sentenza del Tribunale laddove ha respinto le domande attoree, che la parte ripropone in sede di gravame.

_____ si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.

Ragioni di chiarezza espositiva e ordine logico suggeriscono di procedere alla trattazione della vicenda di cui è causa nell'ordine che segue.

Il motivo d'appello relativo all'asserita violazione dell'obbligo di astensione da operazioni inadeguate al cliente è infondato. Si osserva in merito:

- a) le due operazioni d'acquisto di titoli speculativi, come quelle di cui è causa, potevano ben apparire adeguate al profilo di un investitore nel cui portafoglio esistevano sì BTP e CCT, ma anche obbligazioni corporate (FIAT, DEUTEL, KPN), per loro stessa natura connotate da un ampio margine di rischio;
- b) il cliente aveva destinato al risparmio gestito € 270.000, investendo anche in comparti relativi a Stati emergenti e al settore tecnologico;
- c) il declassamento, in termini di rating, dei titoli in questione, si era registrato solo a partire dal 2001, ovvero un anno dopo rispetto alle operazioni in oggetto;

pagina 5 di 7

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353j



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

d) L'adeguatezza delle operazioni d'acquisto risultava anche dalla loro frequenza e dalla loro dimensione, considerato come fossero intercorsi circa sette mesi tra le due operazioni, con un movimento complessivo di capitale pari a € 75.000: appena il 9% del capitale investito.

e) Ne consegue che entrambe le operazioni in esame erano adeguate al profilo di rischio del sig. - connotato da una significativa propensione alla redditività dello strumento finanziario a scapito della sicurezza dell'investimento, data l'importante componente in titoli corporate - sia per tipologia d'investimento sia per quantità e frequenza.

Il secondo motivo d'appello, relativo al presunto conflitto d'interessi in cui versava il è parimenti infondato. La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ. (cfr. Cass. Sentenza n. 28432 del 22/12/2011). La ha prodotto le *files* di acquisto dei bonds in parola, sub docc. 10 e 11, dai quali risulta che essa ha comprato i titoli sul mercato secondario proprio al fine di venire incontro alle esigenze d'investimento del sig. Non v'è quindi prova che la agisse, nelle operazioni *de quibus*, per sbarazzarsi della mole di titoli argentini che aveva in portafoglio, tenendo conto che i titoli in esame, detenuti dalla in quantità limitata, erano stati acquistati espressamente per il cliente. Non può essere sufficiente, infatti, a fondare un eventuale conflitto la circostanza in sé che la cessione di titoli fosse avvenuta in contropartita diretta.

Il terzo motivo d'appello, relativo all'asserita mancanza di diligenza del sotto il profilo degli obblighi informativi di cui all'art. 28 del Regolamento della Consob, è anch'esso infondato. Si osserva in proposito:

a) le operazioni in oggetto sono avvenute in epoca (marzo 2000 e ottobre 2000) ben anteriore al periodo di fine marzo 2001, in cui si poteva ritenere conoscibile dalle banche il rischio di default della Repubblica Argentina, a seguito del declassamento dei titoli argentini operato dalle principali agenzie di rating appunto verso la fine del marzo 2001: prima di quella data i titoli in parola erano certamente titoli speculativi, ma non connotati dal rischio di default dello Stato sovrano emittente; tra l'altro il tasso offerto non divergeva di molto da quello in allora offerto per i *btp* dello Stato Italiano. Il fatto che il rating del titolo del debito pubblico dell'Argentina avesse subito dei *downgrading* precedentemente non implicava che quel titolo assumesse caratteristiche di elevatissima rischiosità, diverse da quelle proprie di un titolo speculativo e quindi con l'immanente possibilità di perdita del capitale. Come già sottolineato dal giudice di prime cure, d'altronde, l'abbassamento del rating dell'anno precedente non ha pregiudicato la stabilità delle prospettive future.

b) le informazioni adeguate sulle caratteristiche dei titoli negoziati erano dunque quelle afferenti il carattere di titoli speculativi, tali cioè da privilegiare l'elevato flusso cedolare rispetto alla sicurezza dell'investimento. Ma tali profili di rischio dei bonds in esame sono stati resi noti al cliente, da parte dell'istituto, essendosi fornito al il documento relativo ai rischi che interessano le operazioni d'acquisto di cui è causa. In altri termini, come efficacemente rilevato dal Tribunale, in quel momento, i profili di rischio di tale titolo erano quelli generali previsti per l'investimento in bond di paesi emergenti, e specificati nel documento dei rischi. Tale documento infatti, se non può essere sufficiente in relazione a rischi divenuti più specifici e concreti, conserva la sua validità informativa in relazione ai rischi generici di un comparto di investimento. In tale documento era specificato che il rischio di perdere il capitale in caso di investimenti in obbligazioni non poteva essere garantito, e che i paesi emergenti sono a rischio di instabilità, e che a maggior rendimento corrispondeva un maggior rischio. Lo stesso ammonimento era stato oltretutto rivolto al cliente da dipendente della

pagina 6 di 7

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 144da - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13ca1
Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1353f



Sentenza n. 1937/2015 pubbl. il 05/05/2015
RG n. 3279/2011

sentito come teste, il quale ha affermato di aver conferito col e di avergli fatto presente il diverso grado di rischio, insieme alle varie caratteristiche (durata, presso di mercato, cedole, rendimento) dei titoli. In particolare al cliente era stato spiegato che si trattava di titoli con un tasso di rendimento alto, con un consequenziale innalzamento del livello di rischio.

c) Il teste poteva ben ritenersi capace, in ragione del rapporto intercorrente fra esso e il cliente, diverso da quello che legava quest'ultimo alla banca. Era infatti il a rappresentare la parte del rapporto contrattuale di negoziazione di strumenti finanziari, non il dott. funzionario dell'istituto, che conferì con il cliente. È pur vero che il 'era un dipendente della banca in questione, ma tale circostanza non è idonea ad assimilare il rapporto tra funzionario e cliente a quello tra cliente e istituto, bensì a tratteggiarne le differenze. La Cassazione ha infatti ammonito circa il fatto che i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sé, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio (Cass., Sez. I, n. 8462 del 10/04/2014; ma già Cass., Sez. Un. Civili, 19 dicembre 2007, Appello Milano 15 aprile 2009, Tribunale di Parma, 19 marzo 2009). Derubricandosi l'interesse del funzionario a posizione "riflessa", non v'è dunque ragione per escludere la capacità del . La sua testimonianza ha quindi piena cittadinanza nell'istruttoria del processo.

d) Ogni incombenza informativa, dunque, deve considerarsi assolta, ritenendosi sufficiente, nel caso di specie per le ragioni analizzate sopra, che l'istituto abbia fornito informazioni adeguate circa i profili di rischio che specificamente caratterizzano gli investimenti in bond di Stati emergenti.

Alla luce dei rilievi svolti, gli altri motivi d'appello devono ritenersi assorbiti.

La sentenza appellata deve quindi essere confermata.

Le spese di lite di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9587/2011, pronunciata il 25/08/2011 e pubblicata il 14/07/2011, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto integralmente conferma la sentenza gravata;

- condanna al pagamento delle spese ulteriori del grado, liquidate ex D.M. 19/3/2014 n. 55 in complessivi Euro 10.550,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge a favore del

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 22/04/2015

Il Consigliere est.

Alberto Vigorelli

Il Presidente

Amedeo Santosuosso

